

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 13/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 febbraio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, con la quale l'Autorità portuale di Taranto è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Gemma Tramonte e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità portuale di Taranto — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Gemma Tramonte

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 6 marzo 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA AUTORITÀ PORTUALE DI
TARANTO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13
---------------------	------	----

PARTE I

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. - Cenni sull'ordinamento	»	14
3. - La programmazione	»	15
3.1. - Il piano operativo triennale	»	15
3.2. - Il piano regolatore portuale	»	20
4. - Gli organi	»	21
4.1. - Il Presidente (Commissario)	»	21
4.2. - Il Comitato portuale	»	23
4.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	23
4.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
5. - La vigilanza	»	24
6. - Il Segretario generale	»	25
7. - La Segreteria tecnico-operativa	»	25
8. - Il costo dell'apparato	»	27
8.1. - Il costo del personale	»	27
8.2. - Il costo dei beni di consumo e servizi	»	27

PARTE II

I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

9. - Attività di indirizzo e regolamentazione	»	28
10. - Servizi d'interesse generale	»	29

11. — Manutenzione delle parti comuni	Pag.	30
12. — Attività promozionale	»	32
13. — Attività concessoria	»	32
14. — Attività autorizzativa all'esercizio di operazioni portuali	»	34
15. — Interventi in materia di lavoro portuale	»	34
16. — Cenni sull'attività dello scalo	»	35

PARTE III

LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

17. — Cenni introduttivi	»	37
18. — I bilanci previsionali	»	38
19. — La contabilità finanziaria	»	39
20. — La contabilità patrimoniale	»	45
21. — La contabilità economica	»	46
22. — La gestione dei residui	»	46
23. — La gestione di cassa	»	48

PARTE IV

24. — Considerazioni conclusive	»	49
---------------------------------------	---	----

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel biennio 1995-96 dell'Autorità portuale di Taranto, istituita a mente dell'art.6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n.84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al "controllo di legittimità" della Corte dei conti, e alle ulteriori modalità di controlli previsti dagli artt. 4,7,8,9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

L'analisi condotta tende altresì ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio 95-96) e risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n.696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n.535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.647.

L'Autorità portuale di Taranto non deriva dalla soppressione - come altre autorità portuali - di preesistente ente portuale o di azienda autonoma di mezzi meccanici; la legge n.84/1994 infatti attua, per quanto attiene al porto di Taranto, un decentramento istituzionale, con il conseguente trasferimento delle competenze di gestione del demanio marittimo dalla competente amministrazione marittima dello Stato ad un apposito ente pubblico non economico e cioè l'Autorità portuale.

PARTE I^a

L'Ordinamento e la struttura

2. Cenni sull'ordinamento

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Taranto, ai sensi dell'art.6, c.1 della legge n.84/1994, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art.6, c.2 della citata legge n.84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.70 del 1975 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art.23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo dell'Autorità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett.b) e c) dell'art.6 della legge n.84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'autorità portuale non può in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Le entrate dell'autorità portuale, ai sensi dell'art.13 della legge n.84/1984, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art.18 della medesima legge, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art.18, comma 1 lett. a) e b);
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976 n.355 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

Sono organi dell'autorità portuali il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale e il collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art.9, c.3 della legge istitutiva il Comitato portuale in particolare approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo della attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonché adotta il piano regolatore portuale.

3. La programmazione

3.1. Il piano operativo triennale

3.1.1. Il Comitato portuale - costituito in data 13 novembre 1996 - ha approvato il piano operativo triennale il 21 marzo 1997.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Taranto, individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle opere demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal molo S.Eligio alla riva sinistra del Fiume Tara.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto di Taranto è caratterizzato dalla polifunzionalità e dalla suddivisione degli ormeggi in relazione ai diversi settori produttivi commerciale ed industriale (comprensivo, quest'ultimo, anche del pontile petroli).

Quanto al porto commerciale, sullo stesso operano le società autorizzate all'esercizio della attività di impresa portuale con uomini, attrezzature e mezzi meccanici propri. La tipologia delle principali merci movimentate su detti accosti è costituita dall'imbarco di prodotti siderurgici e derivati, fertilizzanti, carbone, pesce congelato, legname, carpenteria metallica, merce varia, ecc..

Tale porto è costituito da tre moli: molo S.Eligio, ~~molo~~ molo S.Cataldo e molo polisetoriale (quest'ultimo importante a livello nazionale ed internazionale per dimensioni e pescaggio).

Quanto al porto industriale i relativi accosti sono stati dati in concessione al Gruppo ILVA, all'Agip Raffinazione e alla Cementir. Su detti accosti viene effettuata la movimentazione delle seguenti merci:

- accosti ILVA: materie prime e prodotti finiti del centro siderurgico
- accosto Agip: prodotti petroliferi e derivati
- accosto Cementir: cemento.

Il porto di Taranto nella parte affidata alla gestione dell'Ente non ha rilevanza nel settore della pesca, in quanto privo della necessaria struttura e non ha funzione turistica e da diporto; l'Amministrazione comunale peraltro intende collocare nella parte est del porto mercantile (molo S.Eligio) una struttura per la nautica da diporto.

Nel porto non esiste un servizio passeggeri, anche se in passato sono stati fatti tentativi per sviluppare detto traffico.

Nel porto di Taranto le operazioni portuali sui pontili del porto commerciale vengono espletate, ai sensi dell'art. 16, 1°, 2° e 3° comma della legge n.84/1994, da imprese che operano per conto terzi e per conto proprio.

I dati esaminati nel Piano di cui al seguente prospetto si riferiscono all'andamento dei traffici nel porto commerciale durante il triennio 1994-1996.